# CAMERA DEI DEPUTATI N. 992

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato LORENZETTI**

Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale

*Presentata il 21 luglio 1994*

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con la legge 27 ottobre 1969, n. 754, furono istituiti, presso gli istituti professionali di Stato, corsi post-qualifica atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

L'articolo 3 di detta legge stabiliva che, al termine del corso di studi, gli alunni dovevano sostenere un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello rilasciato dagli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai corsi di laurea universitari. Nello stesso articolo 3 veniva precisato che al decreto del Presidente della Repubblica, istitutivo dei predetti corsi post-qualifica, sarebbe stata annessa una tabella contenente l'elenco dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali validi ai fini dell'ammissione alle suddette carriere di concetto, nonché ai corsi di laurea universitari.

In applicazione del disposto legislativo fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, la cui tabella H prevedeva, fra l'altro i seguenti diplomi:

*a)* tecnico delle industrie meccaniche;

*b) tecnico delle industrie elettriche ed* elettroniche;

*c) tecnico delle industrie chimiche.*

I corsi di studio relativi a tali diplomi non trovarono però analoghi indirizzi presso gli istituti industriali e quindi la sostanziale equipollenza dei relativi titoli

di studio con quello di perito industriale, non veniva formalmente riconosciuta e si attribuiva ad essi validità soltanto ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto ed ai corsi di laurea universitari, ma non ai fini dell'iscrizione agli albi provinciali dei periti industriali (in tal senso si esprimeva anche il Consiglio di Stato con parere del 30 agosto 1980).

Si è creata così una disparità di trattamento fra diplomati di uno stesso istituto professionale che hanno conseguito la stessa maturità professionale, anche se con indirizzi diversi, in quanto – senza alcuna ragionevole giustificazione – si consente solo ad alcuni di essi la possibilità di iscrizione all'albo dei periti industriali.

Giova ricordare che la legge n. 754 del 1969 prevedeva l'istituzione dei corsi post-qualifica in via sperimentale, in numero limitato ed in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, riforma che allora sembrava imminente ma che poi non è stata più realizzata.

Se ciò fosse avvenuto nessun problema sarebbe sorto, atteso l'esiguo numero dei diplomati.

Sono invece trascorsi oltre venti anni e nel frattempo i corsi in questione sono stati liberalizzati nel numero ed hanno preso il carattere di sperimentazione. Inoltre è anche notevolmente aumentata la popolazione scolastica degli istituti professionali di Stato, ed in particolare di quelli per l'industria e l'artigianato, per cui il numero dei giovani che hanno conseguito la maturità professionale, comincia ad essere ragguardevole.

Si tratta di giovani ben preparati, il cui felice inserimento nei quadri intermedi dell'industria è notorio, ed ai quali tuttavia è stata negata la possibilità di iscrizione in un albo professionale nei limiti di competenza dei tecnici diplomati, non solo nel campo della professione libera, ma anche e soprattutto quali dipendenti di piccole industrie e di aziende artigianali. E ciò nonostante che la maturità professionale ottenuta presso gli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato sia titolo abilitante negli istituti professionali e negli istituti tecnici industriali statali, da cui escono i periti industriali.

A tale evidente discrasia, fonte d'ingiustificata disparità di trattamento tra uguali posizioni soggettive, occorre pertanto porre rimedio riconoscendo in via legislativa la sostanziale equipollenza tra il diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche e il diploma di perito industriale. Ed è appunto questa la finalità della presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo il quale, oltre a prevedere l'equiparazione tra i due titoli, stabilisce anche le modalità concrete per la sua attuazione.

# PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, è sostituita dalla seguente:

« *e)* essere in possesso del diploma di perito industriale o di altro titolo dichiarato equipollente ai sensi della presente legge o delle disposizioni dell'ordinamento scolastico ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Il diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettriche, elettroniche e chimiche, conseguito presso un istituto professionale di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 745, è equiparato a tutti gli effetti al diploma di perito industriale.

1-*ter*. Coloro i quali sono provvisti del diploma di maturità professionale di cui al comma 1-*bis* sono iscritti in una sezione speciale dell'Albo dei periti industriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono regolate le modalità della iscrizione alla predetta sezione speciale nonché dell'esercizio professionale ».

3. Il decreto di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, inserito dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Stampato su carta riciclata ecologica*

DDL12-992
Lire 500